

**ORIGINALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
**IV SEZIONE CIVILE**

in persona del Dott. Stefano Onofri

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 1231/2014 del Ruolo Generale

promossa da

- Autocarrozzeria Losi Giacomo & Piero s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Losi Piero, con sede in Via Marconi n. 109 a Casalecchio di Reno (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Massimo Perrini, nello studio dell'Avv. Michele Manuelli elettivamente domiciliata in Via Valleverde n. 19 a Rastignano (BO), come da procura speciale a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

contro

- UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Giovanna Gigliotti, con sede in Via Stalingrado n. 45 a Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Mazza, nel suo studio elettivamente domiciliata in Via Rizzoli n. 1/2 a Bologna, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTO**

oggetto

SENT. N.

1167/15

CRON. N.

1156/15

R.G. N.

1231/2014

REP. N.

Spedita il:

19.12.2014

Depositata il:

- 2 FEB. 2015

OGGETTO:

RISARCIMENTO  
 DANNO DA  
 INCENDIO  
 SCADABILE

- risarcimento danni da incidente stradale.

#### Conclusioni

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 19.12.2014.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 19.12.2014.

#### Svolgimento del processo

Con atto introduttivo ritualmente notificato l'attrice citava in giudizio ex art. 149 D.Lgs. 209/2005 la convenuta per sentirla condannare, detratto quanto già ricevuto ante causam, al risarcimento del residuo danno patrimoniale, da attribuirsi ad esclusiva colpa del mezzo di proprietà del Sig. Tuccitto Sebastiano.

Assumeva l'attrice, in qualità di cessionaria del credito relativo al danno auto subito dal Sig. Amenta Giuseppe che, in data 14.08.2013, il mezzo del cedente (Wolkswagen) era stato urtato da quello del debitore ceduto Sig. Tuccitto Sebastiano (Fiat), che non gli aveva concesso la dovuta precedenza.

Si costituiva in giudizio la società assicuratrice assumendo che nella specie era stata applicata la franchigia del 10% prevista contrattualmente, con conseguente corrispondente decurtazione del risarcimento, chiedendo per tale motivo il rigetto dell'avversa domanda.

Infine il Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 19.12.2014 autorizzava le parti a precisare le conclusioni, ed all'esito della discussione, la tratteneva in decisione.

#### Motivi della decisione

1) La domanda attorea è fondata e va quindi accolta.

Occorre rilevare che l'attrice ha svolto la propria domanda ex art. 149 D.Lgs. 209/2005, alternativa a quella ex art. 144 D.Lgs. 209/2005 (Corte Costituzionale sentenza n. 180/2009) ed avente anch'essa natura extracontrattuale (Cass. Civ. Sez. 6 - 3 ordinanza n. 5928/2012), con la conseguenza che il danno (se provato) in entrambi i casi deve essere risarcito integralmente.

2) Ciò chiarito, pacifici poiché incontrovertibili, tanto l'integrale responsabilità nel sinistro del mezzo di proprietà e condotto dal ceduto Sig. Tuccitto, quanto l'entità del danno materiale subito dal veicolo del cedente Sig. Amenta, pari ad € 2.275,00, la convenuta va condannata a risarcire all'attrice cessionaria, già detratta la somma di € 2.047,50 pagata ante causam, la residua, complessiva e già rivalutata somma di € 227,50, oltre il danno da ritardato pagamento (Cassazione S.U. sentenza n. 1712/1995) riconosciuto presuntivamente ed equitativamente quale lucro cessante nella misura del 1% annuo, da calcolare dalla data del sinistro (14.08.2013) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma come sopra rivalutata ed infine, sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

3) Va invece rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta, essendo risultati indimostrati il dolo e la colpa grave di quest'ultima nel resistere in giudizio.

4) Le spese di lite e quelle stragiudiziali, visto il D.M. 55/2014, adeguate al valore della controversia ed all'attività processuale



espletata, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

- a) dichiarata l'integrale responsabilità del Sig. Tuccitto Sebastiano nella causazione del sinistro, condanna l'UnipolSai Assicurazioni s.p.a. a pagare all'Autocarrozzeria Losi Giacomo & Piero s.n.c., per i danni patrimoniali di cui è causa, già detratti € 2.047,50 versati ante causam, la residua, complessiva e già rivalutata somma di € 227,50, oltre il danno da ritardato pagamento nella misura del 1% annuo, da calcolare dalla data del sinistro (14.08.2013) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma come sopra rivalutata ed infine, sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- b) rigetta inoltre la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dalla Autocarrozzeria Losi Giacomo & Piero s.n.c.;
- c) condanna infine l'UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al rimborso in favore dell'Autocarrozzeria Losi Giacomo & Piero s.n.c. delle spese di lite che, ivi incluse quelle stragiudiziali, liquida in complessivi € 400,00 di cui € 50,00 per spese ed € 350,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bologna, 30 gennaio 2015

Depositato in Cancelleria  
il ..... 27 APR 2015  
IL CANCELLIERE  
Dott. Roberto Rondò

Il Giudice di Pace  
Dott. Stefano Orfri